



Ministero della pubblica istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia
Direzione Generale

UFFICIO VI - Formazione e aggiornamento personale della scuola

Prot. n. 2945
Il dirigente: dr. Ruggiero Francavilla

Bari, 26 marzo 2007

Ai sigg. dirigenti scolastici delle istituzioni
scolastiche di ogni ordine e grado della
Regione Puglia

Loro Sedi

Ai sigg. dirigenti degli Uffici Scolastici
Provinciali della Regione Puglia

Loro Sedi

e, p.c.

Alla Regione Puglia
Assessorato alla formazione professionale
Settore Formazione Professionale
Viale Corigliano, 1
70123 Bari - Zona Industriale

OGGETTO: Decreto Legislativo 19.9.1994, n.626 e successive modifiche ed integrazioni.
Atto di indirizzo e coordinamento in materia di formazione ed aggiornamento dei
Responsabili e degli Addetti dei servizi di Prevenzione e Protezione.

E' stato segnalato a questa Direzione Generale che non sempre l'attività di formazione rivolta ai soggetti che ricoprono l'incarico di **Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP)** e di **Addetto al Servizio di Prevenzione e Protezione (ASPP)** all'interno delle istituzioni scolastiche, viene svolta in conformità della normativa vigente.

Si è ritenuto, pertanto, opportuno, in considerazione della notevole rilevanza (anche di ordine sociale) che la materia in esame riveste, emanare il presente atto di indirizzo e coordinamento, al fine di assicurare uniformità di comportamenti su tutto il territorio regionale.

Si premette che l'art.2 del **d.lgs. 23.6.2003, n.195** (G.U. 29.7.2003, n.174) ha introdotto, nel d.lgs. 19.9.1994, n.626, l'art. 8 bis "*Capacità e requisiti professionali degli addetti e dei rappresentanti dei servizi di prevenzione e protezione interni o esterni*", secondo cui i RSPP e gli ASPP devono essere in possesso, tra l'altro, di un attestato di frequenza di specifici corsi di formazione adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività

lavorative (comma 2). Con cadenza almeno quinquennale i medesimi soggetti sono tenuti a frequentare appositi corsi di aggiornamento (comma 5). Per i soli RSPP, inoltre, è necessario possedere un attestato di frequenza a specifici corsi di formazione in materia di prevenzione e protezione dei rischi, anche di natura ergonomica e psico-sociale, di organizzazione e gestione delle attività tecnico-amministrative e di tecniche di comunicazione in azienda e di relazioni sindacali (comma 4).

I corsi di formazione, a norma del comma 3 del citato art.2, sono organizzati da:

- Regioni e Province autonome
- Università
- ISPESL
- INAIL
- Istituto italiano di medicina sociale
- Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile
- Amministrazione della Difesa
- Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione
- Associazioni sindacali dei datori di lavoro o dei lavoratori o degli organismi paritetici
- altri soggetti formatori individuati in sede di Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano

Su quest'ultimo punto è intervenuto l'**Accordo della Conferenza Stato - Regioni del 26 gennaio 2006** (G.U. 14.2.2006, n.37), attuativo dell'art.2, commi 2, 3, 4 e 5 del d.lgs. 195/03, il quale, oltre ad una puntuale definizione dei contenuti dei singoli moduli formativi (da attivarsi entro un anno dalla data della sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, vale a dire entro il 14 febbraio 2007), ha individuato i seguenti ulteriori soggetti formativi:

a) le seguenti Amministrazioni statali e pubbliche, limitatamente al personale della Pubblica Amministrazione centrale e periferica:

- Ministero del lavoro e delle politiche sociali
- Ministero della salute
- Ministero delle attività produttive
- Ministero dell'interno (Dipartimento degli affari interni e territoriali e Dipartimento di pubblica sicurezza)
- FORMEZ

b) le seguenti istituzioni scolastiche statali, nei confronti del personale proprio e di altre scuole:

- Istituti tecnici industriali
- Istituti tecnici aeronautici
- Istituti professionali per l'industria e l'artigianato
- Istituti tecnici agrari
- Istituti professionali per l'agricoltura
- Istituti tecnici nautici
- Istituti professionali per le attività marinare

c) gli ordini e i collegi professionali, limitatamente ai propri iscritti.

A tali soggetti vanno aggiunti (punto 4.2 dell'Allegato 1 all'Accordo 26.1.2006) altri soggetti pubblici e privati in possesso dei seguenti requisiti: a) essere accreditati dalla Regione o Provincia autonoma nel cui ambito intendono operare, in conformità del modello di accreditamento definito in ogni Regione e Provincia autonoma; b) dimostrare di possedere esperienza almeno biennale, maturata in ambito di prevenzione e sicurezza sul lavoro; c) dimostrare di disporre di docenti con esperienza almeno biennale in materia di prevenzione e sicurezza sul lavoro.

Il punto 2.7 dell'Allegato 1 all'Accordo prevedeva, inoltre, nella fase di prima applicazione, la possibilità che le Regioni, in sede di autoordinamento, potessero avviare una sperimentazione per testare il nuovo impianto formativo, in vista di eventuali adeguamenti in sede di Conferenza Stato-Regioni.

Successivamente, è intervenuto l'**Accordo della Conferenza Stato-Regioni del 5 ottobre 2006** (G.U. 7.12.2006, n.285), recante le Linee-guida interpretative del precedente Accordo

26.1.2006, il quale, relativamente alle attività di formazione e aggiornamento, ha stabilito tra l'altro: 1) che le associazioni sindacali dei datori di lavoro o dei lavoratori e gli organismi paritetici possono effettuare attività formative e/o di aggiornamento direttamente o avvalendosi unicamente di strutture formative di loro diretta emanazione; 2) che le Regioni e le Province autonome possono avvalersi delle Aziende sanitarie locali e delle Agenzie formative di diretta emanazione regionale e/o provinciale, in coerenza e rispetto delle singole normative regionali che disciplinano le attività formative e l'accreditamento delle agenzie formative; 3) che la sperimentazione di cui al punto 2.7 dell'Accordo 26.1.2006 abbia durata biennale, a decorrere dal 14.2.2006.

Relativamente al nostro ambito territoriale, va infine precisato che la Regione Puglia, con **deliberazione della Giunta Regionale 11.12.2006**, n. 1899 (*B.U.R.P. 18.1.2007, n.10*), oltre a recepire i menzionati Accordi Stato - Regioni del 26.1.2006 e del 26.10.2006, ha aderito alla sperimentazione biennale richiamata in precedenza ed ha attivato un'apposita procedura per individuare i soggetti formativi abilitati, in ambito regionale, a svolgere attività di formazione e aggiornamento per i RSPP e gli ASPP, previa verifica del possesso dei seguenti requisiti: a) essere accreditati dalla Regione Puglia per una o più delle macrotipologie di riferimento (formazione superiore, formazione continua, apprendistato professionalizzante); b) dimostrare di avere esperienza formativa o professionale almeno biennale nella prevenzione e sicurezza sul lavoro; c) disporre di docenti con esperienza almeno biennale in materia di prevenzione e sicurezza:

Ne consegue che tutti i soggetti formativi che risulteranno essere in possesso della prescritta autorizzazione regionale sono da ritenersi abilitati a svolgere la formazione e l'aggiornamento per i RSPP e per gli ASPP, nei limiti indicati nel provvedimento autorizzativo, in aggiunta agli altri soggetti indicati in precedenza. A puro titolo informativo, si comunica che tale autorizzazione è stata rilasciata all'En.A.I.P. Puglia (*determinazione dirigenziale 9.2.2007, n.95, pubblicata sul B.U.R.P. n.31 dell'1.3.2007*), mentre di eventuali, ulteriori atti autorizzativi nei confronti di altri soggetti, per i quali questo Ufficio ha avanzato formale richiesta al competente Assessorato Regionale, si fa riserva di successive comunicazioni.

Tanto premesso, si invitano le SS.LL. a volersi attenere, nella materia che ne interessa, alle indicazioni fornite con il presente atto di indirizzo e coordinamento, facendo altresì presente che questa Direzione Generale intende procedere, a breve, al riparto delle risorse finanziarie riferite all'AF 2007 e destinate alla realizzazione di iniziative in materia di sicurezza nelle scuole, ivi comprese le attività di formazione ed aggiornamento.

Si ringrazia per la consueta collaborazione.

IL DIRETTORE GENERALE
Lucrezia Stellacci